



Regione Umbria

Giunta Regionale

A tutti i comuni della Regione

Ordine dei Geologi della Regione Umbria
geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
ordine.perugia@ingpec.eu

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni
ordine.terni@ingpec.eu

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Terni
oappc.terni@archiworldpec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Perugia
archperugia@pec.aruba.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Perugia
protocollo.odaf.perugia@conafpec.it

Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi Forestali
della Provincia di Terni
protocollo.odaf.terni@conafpec.it

Collegio dei Periti agrari laureati per le province di Perugia e Terni
collegio.perugia@pec.peritiagrari.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Perugia
collegio.perugia@geopec.it

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Terni
collegio.terni@geopec.it

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia
collegiodiperugia@pec.cnpi.it

Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni
collegioditerni@pec.cnpi.it

e, p.c.

Al Dirigente del Servizio
Risorse idriche e rischio idraulico

Al Dirigente del Servizio
Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale:
Governo del territorio e Paesaggio.
Protezione civile. Infrastrutture e mobilità

GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE

Diego ZURLI

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1
06121 PERUGIA

TEL. 075 504 2634
FAX 075 504 2644
dzurli@regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

Oggetto: L.r. 1/2015. D.G.R. 16 marzo 2015, n. 304. Elaborati obbligatori per le istanze di titoli abilitativi e CIL.

L'Ordine dei geologi dell'Umbria con nota prot. n. 1385 del 18/5/2016 rappresenta di aver ricevuto segnalazioni per le procedure inerenti i titoli abilitativi e le comunicazioni di interventi edilizio/urbanistici, relativamente alla presenza tra gli elaborati obbligatori della relazione geologica e alle verifiche di ricevibilità delle istanze stesse in capo ai Comuni, anche con riferimento alla procedura informatica di presentazione delle istanze stesse, attraverso il SUAPE.

Al riguardo è opportuno rammentare ai Comuni quanto segue:

- a) l'allegato "A" della DGR 304/2015 prevede tra gli elaborati progettuali minimi obbligatori a corredo delle anzidette istanze la presenza della "relazione geologica ed idraulica anche ai fini del vincolo idrogeologico e dello smaltimento delle acque reflue non in fognatura, nonché nel rispetto delle disposizioni del PAI, certificata da tecnico abilitato".
La presenza della relazione di che trattasi è obbligatoria ai fini della documentazione da allegare alle istanze di titoli abilitativi o alla comunicazione (CIL), per accertare la compatibilità degli interventi edilizi con le condizioni geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori (art. 127, comma 1 l.r. 1/2015) e nei casi di interventi relativi a movimenti di terreno e quindi di modificazione del suolo secondo quanto previsto dalla DGR 3 agosto 2015, n. 966 (punto A);
- b) la stessa relazione è obbligatoria ai fini della certificazione sulla compatibilità degli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici di cui al R.D. 3267/1923, oltre che ai fini della certificazione sull'ammissibilità degli scarichi al suolo (art. 127, comma 1 della l.r. 1/2015). Per detti interventi, anche nel caso di attività edilizia libera, che interessano i terreni vincolati a scopi idrogeologici, quali strade e piste forestali, opere edilizie ed infrastrutture a rete, movimenti di terreno, acque superficiali e sotterranee, il R.R. n. 7/2002 fornisce specifiche indicazioni in ordine alla relazione geologica;
- c) inoltre, la relazione idraulica è prevista per gli interventi di cui all'articolo 128 della l.r. 1/2015 nelle aree perimetrate in fascia A e B del PAI per la finalità previste dalle stesse disposizioni;
- d) la relazione è sempre obbligatoria nelle istanze di piani attuativi ai fini della emanazione del parere da parte del Comune per quanto previsto all'articolo 56, comma 12 della l.r. 1/2015.

Si precisa che, indipendentemente dalla presentazione delle istanze tramite procedura informatizzata o procedura ordinaria (cartacea o PEC), il comune, ai sensi degli articoli 56, comma 2, 123, comma 3 e 125, comma 3 della l.r. 1/2015, è tenuto ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali obbligatori,



Regione Umbria

Giunta Regionale

compresa la relazione geologica, nei limiti e modalità sopra evidenziati, nonché ai fini delle verifiche previste al comma 2 dell'articolo 127 della stessa legge regionale.

In merito alla normativa sismica di cui al Titolo VI, Capo VI della l.r. 1/2015, ai fini dell'autorizzazione e del deposito, per quanto attiene la relazione geologica si fa riferimento alla specifica normativa tecnica di settore.

Si evidenzia infine che la modulistica relativa alle istanze edilizie di cui alla DGR 304/2015, fatto salvo quanto sopra evidenziato in materia di verifica di completezza degli elaborati progettuali e quindi di ricevibilità delle istanze, la stessa prevede puntualmente tutte le casistiche per le quali debbono essere asseverate o attestate le compatibilità relative a specifici vincoli.

Cordiali saluti

Diego Zurli